



COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca

Servizi per il Territorio e per le Imprese
U.O. Programmazione del Territorio
e Servizi alle Imprese

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria strade, spazzamento foglie, sulle strade comunali ed aree pubbliche nella frazione di Palagnana sita nel Comune di Stazzema.

15/09/2018- 30/05/2019 – CIG Z5224DC4F4

PROGETTO (elaborato ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 50/2016)

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE**



PARTE AMMINISTRATIVA

Parte Prima **CONDIZIONI GENERALI**

Capitolo 1 **IL SERVIZIO IN APPALTO**

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto principale il servizio di manutenzione ordinaria strade, pulizia foglie, sulle strade comunali ed aree pubbliche nella frazione di Palagnana.

Le prestazioni oggetto del servizio possono essere così individuate:

- *Servizio pulizia foglie*
- *Servizio pulizia cunette e zanelle;*
- *Servizi di sfalcio delle scarpate e cigli stradali*

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per svolgere il servizio compiutamente, con tempestività e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati facente parte del contratto, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

I lavori andranno altresì realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d'arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è Z5224DC4F4

Le modalità di esecuzione del servizio, le tipologie di intervento e tutte le indicazioni di natura tecnica sono descritte nella parte tecnica del presente capitolato.

ART. 2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio, a base di gara, compensato **a misura** compreso nell'appalto, ammonta a **€. 6.630,40** (euro seimilaseicentotrenta/40), comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€. 300,00** (euro trecento/00), per cui l'importo complessivo del servizio soggetto a ribasso d'asta ammonta a **€. 6.330,40** (euro seimilatrecentotrenta/40), così determinati:

- Prestazioni a misura: (servizio taglio di erba e ramaglie, pulizia cunette e fossi e servizio pulizia foglie): si stima un importo complessivo di € 5.930,40. Le relative prestazioni saranno quantificate a misura sulla base dei tratti di strada oggetto d'intervento.
- Prestazioni a misura: (interventi in economia, su chiamata, non previsti e di difficile individuazione): si stima un importo complessivo di € 700,00.



L'importo presuntivo delle diverse prestazioni **a misura** potranno variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione tenendo fermo che la lunghezza dei tratti di strada oggetto del servizio saranno contabilizzati esclusivamente per la lunghezza riportata nella tabella allegata ai tratti di viabilità e pertanto l'impresa nel presentare l'offerta deve tener conto dell'invariabilità di tale misura.

Resta inteso che il compenso complessivo quantificato per le prestazioni da eseguire a corpo, stabilito in base al ribasso percentuale offerto, resta fisso e invariabile: non spetteranno, quindi, all'Impresa altri compensi qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal contratto di appalto, ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti concessi dal contratto medesimo, ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale.

Gli importi potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tutti gli oneri ed obblighi dell'Impresa indicati in questo capitolato speciale s'intendono compresi nell'importo contrattuale.

ART. 3 ELENCO PREZZI

Tutti gli oneri e obblighi dell'impresa indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto s'intendono compresi nelle voci dell'Elenco Prezzi e compensati con i prezzi unitari medesimi al netto del ribasso d'asta offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara.

I lavori si intendono appaltati preminentemente a misura in base al computo metrico estimativo e ai prezzi indicati nell'elenco prezzi unitari allegati al progetto.

Nel caso di lavori, noleggi, materiali non compresi sull'elenco dei prezzi sopra citato, i relativi importi andranno preventivamente concordati con l'U.T. e si fa comunque riferimento al Preziario della Regione Toscana vigente al momento della presentazione dell'offerta.

Tutti i prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di Gara d'Appalto.

ART. 4 DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Le prestazioni che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione:

- *Servizio pulizia foglie;*
- *Servizio pulizia cunette e zanelle;*
- *Servizi di sfalcio delle scarpate e cigli stradali*

Per la viabilità il tutto riferito alla viabilità indicata nell'allegato al presente capitolato (cartografia tratti di viabilità)

ART. 5 DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO. RINNOVO

La durata del presente appalto è prevista 200 giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio e comunque non prima dell'avvenuta consegna del servizio mediante verbale del RUP. Si evidenzia che per la tipologia di servizio i due interventi principali si svolgeranno uno nel periodo estivo (sfalcio) e l'altro nel periodo autunnale (rimozione foglie)

ART. 6 OMISSIS

ART. 7 CAUZIONE PROVVISORIA – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Non è prevista la presentazione della cauzione provvisoria in sede di gara.



ART. 8 FORMALITA' DELLA GARA E DEL CONTRATTO – CAUZIONE DEFINITIVA

Per le condizioni di ammissibilità alla gara valgono le prescrizioni contenute nel Bando di Gara (ove presente).

Sono a carico dell'Impresa le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa ecc. nonché l'IVA e l'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n°50/2016, dovrà essere prevista una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo del servizio da prestare da parte dell'esecutore. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, ferma restando l'applicazione di quanto descritto nel periodo precedente, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la cauzione potrà essere ridotta nei casi previsti dallo stesso articolo 93, comma 7.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico; sino all'adozione di tale decreto la garanzia sarà presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive n°123 del 12/03/2004.

La cauzione definitiva è progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione fino ad un massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale garantito dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione o comunque fino al dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 32, comma 10 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, il contratto potrà essere stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76 del citato decreto e sempre che non sia stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare. In tale ultimo caso e fermo restando il precedente termine di 35 giorni, il contratto potrà essere stipulato decorsi 20 giorni dalla notifica del ricorso ovvero dopo la pronuncia sull'istanza cautelare o sul merito, se successive. Si applica l'art. 32, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 9 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato, interpretato ed attuato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010, l'appaltatore, l'eventuale subappaltatore e l'eventuale subcontraente dovranno utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, a norma dell'art. 3 del Capitolato generale d'appalto, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; nello strumento utilizzato dovrà essere riportato il seguente codice identificativo gara (CIG) Z5224DC4F4 assegnato al presente contratto.



Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. Dell'inadempimento della controparte a tali obblighi dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla prefettura territorialmente competente. Ai fini della verifica dell'inserimento della clausola contrattuale di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010 e s.m.i., è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme di tutti i contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate, a qualsiasi titolo, alle prestazioni oggetto del presente appalto.

I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

ART. 10 SUBAPPALTI – COTTIMI – NOLI

Secondo quanto stabilito all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 il servizio di cui all'art. 2 del presente capitolato è subappaltabile ed affidabile a cottimo nel limite massimo del 30%. Il subappaltatore dovrà possedere i requisiti soggettivi di cui all'art. 112 del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità dell'aggiudicataria, che rimarrà l'unica referente nei confronti del committente in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori.

L'aggiudicataria è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi.

L'autorizzazione al subappalto o cottimo è subordinata all'acquisizione con esito positivo da parte del Comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per la quale viene richiesta l'autorizzazione stessa, oltre che delle ulteriori seguenti documentazioni:

- dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di collegamento e controllo tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice (art. 2359 del C.C.). In caso di affidatario costituito da raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, tale dichiarazione deve essere resa da tutti i componenti;
- contratto di subappalto, sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione, nel quale deve essere indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici. Al contratto deve essere allegato il computo metrico estimativo, nel quale sono evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento alle prestazioni oggetto del subappalto, non soggetti a ribasso, e dal quale si evinca che i prezzi non vengono ribassati di oltre il 20% rispetto a quelli di aggiudicazione (art.105 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 20, comma 3, della L.R.T. n. 38/2007



e s.m.). Nel contratto deve essere riportata, a pena di nullità, la clausola che obbliga entrambi i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dettagliatamente riportati nel paragrafo "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari" del presente documento; le parti devono impegnarsi ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- dichiarazione sostitutiva inerente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, completo di tutti i dati necessari per la verifica d'ufficio;

- dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza, a suo carico, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

- documenti attestanti il possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/07;

- dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale in relazione alla prestazione subappaltata.

Tutta la documentazione sopra descritta deve essere depositata presso il committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Qualora, a seguito di apposita verifica della stazione appaltante, sia stata dimostrata la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 a carico del subappaltatore, l'affidatario deve provvedere alla sua sostituzione con altro operatore in possesso dei requisiti generali.

Prima dell'inizio delle prestazioni i subappaltatori debbono trasmettere, tramite l'impresa aggiudicataria, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'ente appaltante è comunque tenuto all'acquisizione del D.U.R.C. relativo all'impresa sub-affidataria e l'inizio delle prestazioni di quest'ultima è subordinato all'acquisizione con esito positivo di tale documento.

Nel caso l'appaltatore intenda avvalersi di sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore stesso è tenuto, ai sensi del medesimo articolo, a darne comunicazione alla stazione appaltante con indicazione del nome del sub-contraente, dell'importo del sub-contratto e dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della Camera di Commercio dell'impresa subaffidataria, una dichiarazione del legale rappresentante di quest'ultima relativa al tipo di contratto di lavoro applicato nella propria impresa, nonché copia del sub-contratto nel quale deve essere inserita apposita clausola che impegna i contraenti ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ed al precedente paragrafo "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari", nonché l'impegno ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'inizio delle prestazioni da parte del sub-affidatario è subordinato alla verifica della regolarità della documentazione sopra indicata da parte della Stazione appaltante.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti del subappaltatore, è fatto obbligo al subappaltatore di acquisire una nuova autorizzazione integrativa.

L'autorizzazione al subappalto potrà essere revocata nei seguenti casi:

1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta subappaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;

2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta subappaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010;

3) l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Si procederà al pagamento diretto al subappaltatore nei soli casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016. In tali ipotesi la stazione appaltante emette contabilità delle prestazioni eseguite e l'appaltatore comunicherà, congiuntamente con il subappaltatore, che sottoscriverà per accettazione, la parte delle prestazioni eseguite da quest'ultimo, che a sua volta emetterà fattura al Comune. Il Comune



provvederà direttamente al pagamento su conto corrente dedicato ai fini della L. n. 136/2010 del subappaltatore, una volta effettuate le verifiche di legge e previa nota di liberatoria a firma congiunta, appaltatore e subappaltatore.

Capitolo 2

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI

ART. 11 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE

La stazione appaltante provvederà ad indire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, una riunione di coordinamento con la ditta interessata al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta.

È obbligo per l'impresa aggiudicataria informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi ed emersi anche in occasione della riunione di cui al precedente comma. L'impresa ha, altresì, l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

ART. 12 MODIFICHE AL CONTRATTO - NUOVI PREZZI

Nel caso in cui il Comune, tramite il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d'esecuzione, anche in diminuzione, non sostanziali né tali da alterare la natura generale del contratto, le stesse dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016; eventuali nuovi prezzi saranno concordati mediante apposito verbale. Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, di imporre l'esecuzione di tali prestazioni modificate alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa né possa far valere la risoluzione del contratto.

Il predetto limite del 20% costituisce altresì la soglia di importo per le modifiche al contratto di cui all'art. 106 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'avvio dell'esecuzione del contratto sarà sotto riserva di Legge in Urgenza in quanto la stagione estiva è avanzata e per la sicurezza stradale necessita di intervenire immediatamente con lo sfalcio. Ad ogni giorno di ritardo dall'ordine di inizio del servizio sarà applicata una penale di €. 250,00 (euro duecentocinquanta) per ogni giorno di ritardo, che sarà annotata dal Direttore dell'Esecuzione nel Registro di contabilità e sarà computata a debito dell'Impresa nel primo stato d'avanzamento, unitamente al risarcimento delle spese sostenute dall'Ente per l'eventuale esecuzione d'ufficio.

L'esecuzione del contratto, indipendentemente dalla data di stipula dello stesso, non potrà essere comunque avviata prima dell'aggiudicazione provvisoria.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, il Comune avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

L'Appaltatore sarà tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme stabilite:

_ Dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti;



_ Dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;

_ Dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;

_ Dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa.

Inoltre, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme di buona tecnica e di legge con particolare riferimento a:

_ D. lgs n. 50 del 18.04.16;

_ D. lgs n. 267 del 18.08.00;

_ D.L. n. 81 del 09.04.08;

_ Normativa CEI e UNI vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto od emanata nel corso della durata del contratto;

_ Il Bando e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,



osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;

- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

In caso di indifferibilità ed urgenza di iniziare i lavori, l'appaltante potrà autorizzare il D.L. ad effettuare la consegna dei lavori dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva dei medesimi nelle more della stipula del contratto di appalto.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei servizi.



Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.



La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

La sospensione può essere disposta dal RUP disposta per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.



Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 200 (duecento) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione. Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

INTERVENTI URGENTI



I lavori di manutenzione ordinaria e programmata, a misura ed in economia, sono suddivise in priorità 1 / 2 / 3 e devono essere effettuati dietro comunicazione (O.D.L.) della D.LL. secondo quanto di seguito specificato:

-**Priorità "01": Lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione telefonica o email e solo successivamente tramite ODL. Da eseguirsi immediatamente con priorità su qualsiasi altro lavoro, iniziare entro un'ora dall'ora di comunicazione.**

-**Priorità "02": Ordinario – Lavoro ordinario: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro le 24 ore dalla data di comunicazione;** Definizione L'intervento viene definito "ordinario" nei casi in cui l'anomalia riscontrata sulla strada/e non pregiudica la sicurezza di edifici e/o persone.

Modalità di richiesta intervento:

L'intervento "ordinario" potrà essere richiesto all'impresa appaltatrice unicamente dal personale preposto di Amministrazione Comunale a mezzo e-mail o fax. Le suddette richieste di intervento saranno inoltrate alla ditta appaltatrice indicativamente due volte a settimana.

-**Priorità "03": Programmato – Lavoro programmato: segnalato tramite ODL, individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dall'Amministrazione, concordando con essa tempi e modi di esecuzione.**

I lavori relativi a O.D.L. saranno contabilizzati a avvenuta ultimazione a regola d'arte. Ogni lavoro/servizio eseguito in più e non autorizzato non sarà contabilizzato.

La ditta, designerà un Referente Tecnico al quale la D.LL. della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. La Ditta dovrà rapportarsi giornalmente tramite il suo Referente Tecnico per ricevere gli ODL e dirigere il servizio da espletare. Giornalmente, la ditta dovrà inviare i rapporti giornalieri circa i lavori compiuti, eseguiti o l'impiego della manodopera e dei materiali. La direzione tecnica del cantiere si ritiene retribuita con "gli utili dell'impresa" relativi alle opere contabilizzate e nient'altro sarà dovuto alla Ditta in merito. Tali oneri sono a completo carico della ditta appaltatrice.

La ditta appaltatrice garantirà la reperibilità H24, con personale e mezzi che possano garantire interventi immediati entro un'ora dalla chiamata. Il mancato intervento entro il tempo stabilito autorizzerà l'amministrazione a far intervenire altra impresa rimettendo a carico dell'appaltatore tutte le spese oltre ad eventuali danni per il mancato intervento.

PENALI

Qualora, per i lavori ordinati con le modalità e tempistiche di cui sopra, l'Appaltatore differisca nel loro inizio e/o ultimazione oltre il termine concordato con la Direzione Lavori, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la penale per tale ritardo è fissata con le seguenti modalità:

In caso di inadempienza della categoria d'intervento determinata con priorità 01 URGENTE sarà applicata la penale del 0,5% in misura giornaliera dell'importo contrattuale;

In caso di inadempienza della categoria d'intervento determinata con priorità 02 ORDINARIO sarà applicata la penale del 0,2% in misura giornaliera dell'importo contrattuale;



In caso di inadempienza della categoria d'intervento determinata con priorità 03 PROGRAMMATO sarà applicata la penale del 0,1% in misura giornaliera dell'importo contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, inviata tramite email o lettera, alla quale la ditta avrà facoltà di presentare le controdeduzioni a pena di decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'invio della contestazione.

Qualora l'ammontare delle stesse superi il 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste per la risoluzione contrattuale.

Sono dovuti dall'impresa gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'inadempienza o della risoluzione del contratto. Nel caso di inadempienza dell'impresa a quanto precedentemente stabilito, si procederà d'ufficio affidando l'esecuzione dei lavori ad altra ditta e le relative spese, oltre alla penale sopra determinata, verranno trattenute sulla fattura successiva alla contestazione.

Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con l'impresa appaltatrice.

ART. 14 SOSPENSIONI DELL'ESECUZIONE - PROROGHE

Le sospensioni parziali o totali del servizio, già contemplate nel programma esecutivo non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla stipula del contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole prestazioni, si procederà ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 15 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La contabilità del servizio sarà effettuata a misura; agli importi degli stati di avanzamento sarà aggiunto, in proporzione dell'importo delle prestazioni eseguite, l'importo degli oneri per l'attuazione del D.U.V.R.I.; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo 16 del presente capitolato speciale d'appalto.

I prezzi unitari offerti in fase di gara in base ai quali saranno pagate le prestazioni appaltate a misura e le somministrazioni, sono indicati nel relativo Elenco Prezzi allegato al contratto.

I prezzi medesimi, per prestazioni a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza. Essi sono fissi ed invariabili, salvo eventuale applicazione di leggi che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

ART. 16 PAGAMENTI IN ACCONTO - RITENUTE - SALDO

Per le modalità di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di tracciabilità delle transazioni, si rimanda a quanto disposto all'art. 9 del presente capitolato.

Con riferimento alle prestazioni a corpo, l'Impresa avrà diritto a pagamenti mensili in acconto in corso di prestazione su certificazioni emesse, previa verifica di regolare esecuzione, in base a stati di avanzamento (S.A.) il cui importo, al netto della ritenuta 0,5% a garanzia degli obblighi contributivi e assicurativi di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016- sarà pari ad 1/12 dell'importo contrattuale annuo. I certificati di pagamento saranno emessi entro 7 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento.

Per quanto riguarda prestazioni non programmate o servizi a misura i pagamenti relativi a ciascuna prestazione verranno effettuati nello stesso stato di avanzamento relativo alla mensilità in cui essi sono stati conclusi.



Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 ed esclusivamente nei casi ivi previsti, il Comune di Stazzema corrisponderà direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L'emissione del certificato di pagamento del S.A. ed il relativo pagamento sono subordinati alla regolarità contributiva ed assicurativa della ditta appaltatrice, risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante, nonché, in virtù di quanto stabilito dall'art. 105 c.9 del D.Lgs. 50/2016, delle ditte subappaltatrici che hanno svolto prestazioni relative al pagamento in acconto oggetto del certificato da emettere.

Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa della ditta appaltatrice, o di una o più delle ditte subappaltatrici, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, troverà applicazione l'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. Qualora l'importo si riveli insufficiente la stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del citato d.lgs. n. 50/2016.

In caso di subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, resta ferma la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'impresa subappaltatrice. In caso di inadempienza delle imprese solidalmente responsabili, la stazione appaltante assegnerà alle imprese un termine non superiore a 15 giorni per provvedere e, in difetto, effettuerà direttamente, secondo le modalità appena sopra indicate, il pagamento delle retribuzioni detraendo il relativo importo sul certificato di pagamento da emettere in base al S.A., anche nei confronti del subappaltatore in caso di pagamento diretto, o, in caso di incapienza, incamerando la cauzione definitiva per la somma necessaria.

Gli stati d'avanzamento saranno ricavati dal sommario del Registro di Contabilità. In questo Registro saranno contabilizzati:

- le prestazioni a corpo, in quote proporzionali all'importo delle prestazioni contabilizzate in ogni stato di avanzamento rispetto all'importo totale di contratto;
- le prestazioni a misura, applicando rispettivamente alle varie quantità ed alle varie prestazioni i prezzi unitari dell'Elenco Prezzi contrattuale.

Nel caso di sospensione del servizio che si protragga oltre 90 giorni si provvederà comunque al pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.

Con il procedere degli Stati di avanzamento sarà automaticamente e progressivamente svincolata la garanzia definitiva.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà emesso entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni.

ART. 17 VERIFICA DI CONFORMITA' - PAGAMENTO A SALDO

Entro 90 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni si procederà alla emissione del Certificato di verifica di conformità.

Entro 90 giorni dalla data del certificato di verifica di conformità il RUP emette il certificato di pagamento della rata di saldo previa acquisizione del Comune del D.U.R.C. , con le stesse modalità e condizioni evidenziate al precedente art. 16. Ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Contemporaneamente all'approvazione da parte della stazione appaltante del Certificato di verifica di conformità e al pagamento della rata di saldo, sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli



obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori e sarà insieme pagato l'eventuale credito residuo dell'Impresa per il servizio eseguito.

Con la conferma del Certificato di verifica di conformità sarà anche svincolata la cauzione definitiva per la parte rimanente.

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante il servizio.

Capitolo 3

DANNI E ASSICURAZIONI

ART. 18 SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA' - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Sono a completo carico dell'Impresa tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che fossero arrecati per qualsiasi causa ai materiali, ai macchinari e all'attrezzatura dell'Impresa. Per i danni ai materiali dovuti a causa di forza maggiore, si rimanda a quanto appresso disciplinato.

È a totale carico dell'Impresa, anche in assenza di adeguata copertura assicurativa, l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

I danni ai materiali causati da forza maggiore - quelli cioè provocati, nel corso dell'appalto, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Impresa le normali ed ordinarie precauzioni - con l'eccezione dei precedenti paragrafi, dovranno essere denunciati dall'Impresa immediatamente appena verificatosi l'evento dannoso ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello dell'evento.

Appena avvenuta la denuncia, il Direttore dell'Esecuzione provvederà ad accertare, redigendone processo verbale:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente;
- b) le cause dei danni e se di forza maggiore;
- c) se vi fu negligenza e per parte di chi;
- d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione;
- e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Frattanto l'Impresa non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione del contratto, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia seguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso è dovuto:

- quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere;
- per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature e di mezzi d'opera;
- per i danni di forza maggiore subiti da prodotti non ancora misurati o non inseriti regolarmente in contabilità.

ART. 19 DANNI A TERZI

L'Impresa dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette alla prestazione o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell'Amministrazione, comprese le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza e sorveglianza.



Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall'Impresa, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere l'Amministrazione, nonché le persone suddette da questa preposte.

Capitolo 4 **OBBLIGHI VARI DELL'IMPRESA**

ART. 20 OMISSIS

ART. 21 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa - che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per tutta la durata del contratto (ed anche nei periodi di sospensione parziale o totale delle prestazioni) sino all'accettazione del servizio da parte dell'Amministrazione - tutti gli oneri e gli obblighi di cui alle Norme vigenti nonché quelli indicati in questo capitolato, anche quelli di seguito specificati.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, è altresì fatto obbligo all'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori tutti gli obblighi e gli oneri previsti dalla vigente normativa, in particolare quelli previsti dall'art. 5 del D.M. LL.PP. 145/2000.

Saranno pure a carico della Ditta appaltatrice dei lavori le spese di bollatura degli atti contabili.

Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro troveranno applicazione: il D.L.vo 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A) OPERAI ED IMPIEGATI - ATTREZZATURE

A.1. Impiego di personale idoneo - Disciplina

L'Impiego di personale tecnico idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità dell'appalto.

L'Impresa è in ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti o dipendenti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Per ulteriori disposizioni in materia di personale, si rimanda alla parte tecnica del presente Capitolato.

A.2. Osservanza delle norme sui lavoratori

L'osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratori, come quelle sull'assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro infortuni e in materia di igiene del lavoro, assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, migrazione interna.

A.3. Osservanza dei Contratti di lavoro e trattamento dei lavoratori

L'osservanza di tutte le condizioni stabilite nei vigenti Contratti di lavoro cioè nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai e gli impiegati e relativo Contratto integrato della provincia in cui si svolgono le prestazioni.

E precisamente, ai sensi dell'art. 36, 1° comma della L. 20 maggio 1970, n. 300, l'Impresa

- anche se non aderente alle associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo di lavoro - ha l'obbligo di applicare e di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

I suddetti obblighi sussistono per l'Impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni che hanno stipulato i Contratti di lavoro.



In caso di violazione - accertata dall'Amministrazione o denunciata all'Ispettorato del lavoro - delle suddette condizioni, relativamente agli obblighi sulla corresponsione agli operai delle paghe e delle relative indennità ed assegni familiari, si applicano le disposizioni dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.

A.4. Comunicazioni sulla manodopera al Direttore dell'Esecuzione

La comunicazione al Direttore dell'Esecuzione, nei termini e nei modi che da questo saranno prefissati, di tutte le notizie richieste sulla manodopera impiegata.

Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro di dette notizie rispetto alla data prefissata, verrà applicata all'Impresa una penalità pari al 10% di quella prevista da questo Capitolato per il ritardo nell'ultimazione del servizio.

L'Impresa comunicherà inoltre al Direttore dell'Esecuzione, entro 28 giorni dalla sottoscrizione del contratto, gli estremi della sua polizza assicurativa I.N.A.I.L. e gli altri Enti assistenziali e previdenziali.

In caso di inadempienza delle suddette disposizioni - accertata dall'Amministrazione o denunciata alla competente autorità - potrà provvedervi l'Amministrazione stessa a carico del fondo formato con la ritenuta dello 0,5%.

L'amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati.

Le stesse disposizioni valgono anche nei casi di inosservanza delle norme suddette da parte degli eventuali subappaltatori o cottimisti nei confronti dei loro operai ed impiegati, anche se il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto e del cottimo.

A.5. Macchine, attrezzi e trasporti

La disponibilità di macchine ed attrezzatura in perfetto stato di servibilità e provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

La loro manutenzione e le eventuali riparazioni in modo che esse siano sempre in pieno stato di efficienza.

Tutti gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, all'energia elettrica, ai lubrificanti, ai materiali di consumo ed a tutto quant'altro occorre per il loro funzionamento.

Il loro trasporto sul luogo d'impiego, montaggio, smontaggio ed allontanamento a fine utilizzo.

Ogni onere per i mezzi di trasporto, che dovranno essere in perfetta efficienza (materiali di consumo, conducente, ecc.).

Per ulteriori disposizioni in materia di personale, si rimanda alla parte tecnica del presente Capitolato.

ART. 22 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Essendo il presente progetto affidato dopo il 15/05/2008 si applicano le disposizioni del decreto legislativo N°81/2008, denominato "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 81/08, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è parte integrante del contratto di appalto.

L'Appaltatore, in relazione alle specifiche attività, deve verificare che siano previsti e adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Appaltatore deve verificare quotidianamente la disponibilità e funzionalità degli apparati, identificati nella valutazione dei rischi, per la gestione di eventuali emergenze.

L'Appaltatore deve verificare l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte del personale.

PARTE TECNICA



ART. 23 VIABILITA' OGGETTO DEL SERVIZIO

Le aree e viabilità oggetto del presente appalto sono elencati e individuati nell'allegato 1 (elenco tratti di strada) al presente capitolato. Al fine di dimensionare i servizi, nel medesimo allegato si riportano i dati sviluppo longitudinale dell'asse viario e mq delle aree a parcheggio, site nella frazione di Palagnana.

Si precisa che i dati dimensionali sopra riportati potranno subire mutamenti in relazione alla concreta attività del Comune, potendo quindi determinare variazioni di cui all'articolo 12 "Varianti in corso di esecuzione del contratto - nuovi prezzi" del presente capitolato – parte amministrativa, con le limitazioni previste nel capitolato.

ART. 24 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

È compito dell'Appaltatore garantire ed assicurare la corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto secondo le modalità e i tempi di cui al presente capitolato e relativi allegati, nonché nel rispetto e rigorosa osservanza di tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni riguardanti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l'applicazione dei contratti di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari o nella struttura dell'impresa.

L'esecuzione del contratto deve avvenire secondo un "Piano di lavoro" predisposto dall'Appaltatore e trasmesso alla stazione appaltante e, in caso di necessità, adeguato alle indicazioni e/o prescrizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 25 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

PULIZIA FOGLIE

- pulizia e raccolta delle foglie ramaglie ed altro materiale giacente sulla strada (ivi comprese banchine e cunette) con mezzi meccanici, dotati di idonea attrezzatura, eseguito su banchine, o aree di pertinenza delle strade.

La raccolta e pulizia dovrà essere eseguita anche lungo le cunette e nei fossi di competenza comunale in modo che non sia costituito intralcio al regolare deflusso delle acque.

Lo smaltimento del materiale raccolto dovrà avvenire nei modi consentiti dalla normativa vigente.

Di norma dovrà essere effettuata almeno n. 1 (uno) raccolta completa delle foglie ogni anno, salvo diversa disposizione dell'ente appaltante, ma tale da garantire la pulizia continua del territorio.

I tratti di cantiere di lavoro, dovranno essere organizzati per lunghezze che permettano ad ogni fine giornata lavorativa, il completamento delle lavorazioni previste.

TAGLIO ERBA E RAMAGLIE, PULIZIA CUNETTE E FOSSI

- taglio erba eseguito con mezzi meccanici, dotati di idonea attrezzatura, eseguito su banchine, scarpate stradali o aree di pertinenza delle strade, nelle quantità e nelle modalità che saranno indicate dell'Ufficio Tecnico Comunale (mediante della larghezza di mt. 2,00 esternamente per lato monte e metri 1,00 a valle e fino ad un'altezza di mt. 2,00 in corrispondenza delle scarpate sia a monte che a valle).

Nei prezzi unitari si intende compensato l'onere per la pulizia eseguita a mano o con attrezzature portatili da eseguirsi in tutti i casi in cui non sia possibile ottenere un lavoro finito con il mezzo meccanico semovente.

Gli interventi di taglio erba eseguiti sia all' interno che all' esterno dei centri abitati, dovranno essere effettuati con previsione di raccolta e smaltimento dell'erba tagliata, nonché pulizia della sede stradale

I tratti di cantiere di lavoro, dovranno essere organizzati per lunghezze che permettano ad ogni fine giornata lavorativa, il completamento delle lavorazioni previste, ovvero taglio erba con trattore e



decespugliatore, pulizia a mano attorno a tutti gli ostacoli, pulizia della sede stradale, con raccolta dell'erba tagliata.

Di norma dovranno essere effettuati almeno n. 1 (uno) tagli completi ogni anno, salvo diversa disposizione dell'ente appaltante.

- sramatura di alberi di qualsiasi natura, altezza e specie di essenza, effettuata a seconda delle necessità. In particolare la Ditta dovrà provvedere all'asportazione totale e al taglio di tutti i rami che, eccessivamente sviluppati, impediscono la regolare visibilità dei cartelli segnaletici o che costituiscono pericolo o intralcio per la circolazione stradale e di quelli, morti o irrimediabilmente ammalati.

Il taglio di potatura dovrà essere eseguito impiegando attrezzature, in maniera che il taglio dei rami risulti netto e le ferite ridotte al minimo della superficie. E' assolutamente vietato l'impiego di macchine che possano provocare gravi danni alle piantagioni come sfilacciamento di tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.

La ditta dovrà altresì provvedere al taglio di alberi che costituiscono potenziale pericolo per la circolazione stradale, con attrezzature idonee e seguendo le normative vigenti in materia di sicurezza.

Il legname risultante dagli eventuali abbattimenti, dalle potature, così come le ramaglie e le frasche, dovrà essere sgomberato nel più breve tempo possibile, a carico della ditta.

TAGLIO ERBA E PULIZIA AREE COMUNALI

- pulizia delle aree comunali ad uso pubblico, mediante il taglio dell'erba e raccolta di ramaglie, foglie e altro materiale giacente nelle aree individuate dall'Ufficio Tecnico, eseguita con mezzi meccanici o a mano laddove non si acceda con altri mezzi.

Le aree interessate dalla pulizia sono: le aree circostanti le scuole comunali, le aree adibite a parchi gioco, le aree a parcheggio e i Parchi della Rimembranza indicati dall'Ufficio Tecnico.

LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

- Per interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria si intende quella finalizzata alla eliminazione di avarie e dissesti localizzati sulle strade comunali per normale usura o a seguito di eventi accidentali, con esclusione delle catastrofi naturali.

Essa comprende:

- interventi di riparazione e ripristino funzionale di tutta la struttura stradale e opere accessorie: sede viaria, marciapiedi, aree pubbliche o ad uso pubblico, inerenti la viabilità; cunette, banchine, zanelle, percorsi pedonali sopraelevati, opere d'arte e quant'altro di pertinenza della strada.

Gli interventi devono garantire:

- la eliminazione dei pericoli e delle insidie
- il mantenimento della funzionalità all'uso
- il mantenimento del valore degli impianti

Qualora si determini una situazione di pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza del traffico, dovranno essere immediatamente apposti cartelli stradali regolamentari per segnalare eventuali limitazioni, deviazioni, o interruzioni del transito su prescrizione degli organi competenti.

La manutenzione innanzi descritta, sarà effettuata nelle quantità e nelle modalità che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Le prestazioni straordinarie e comunque fuori dalle prestazioni a corpo vengono disposte esclusivamente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) o suo delegato, tramite lettera, fax o messaggio di posta elettronica, al Responsabile individuato dall'Appaltatore.

ART. 26 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE ORDINARIA



Per il servizio oggetto dell'appalto, dovranno essere assicurate, ad ogni intervento le seguenti attività:

- a) segnalare tempestivamente (al Direttore dell'Esecuzione del Contratto) qualsiasi tipo di malfunzionamento e/o pericolo, problemi o impedimenti connessi allo svolgimento del servizio;
- b) segnalare tempestivamente (al Direttore dell'Esecuzione del Contratto) qualsiasi danno provocato o riscontrato durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- c) segnalare possibili interferenze ai fini della sicurezza;
- d) attuare quanto previsto dal DUVRI e dai suoi allegati;
- e) rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al Codice ed al Regolamento della Strada;

ART. 27 OMISSIS

ART. 28 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE NON PROGRAMMATA

Per interventi non programmati (o straordinari) si intendono gli interventi imprevedibili che l'Appaltatore deve eseguire sia nei luoghi previsti sia in quelli non previsti nell'elenco dei tratti di strada di cui all'Allegato 1, su richiesta scritta, anche via telematica e via fax, proveniente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo delegato.

Gli interventi di cui sopra vengono affidati all'Appaltatore e retribuiti separatamente dal servizio ordinario, applicando la tariffa di cui all'elenco prezzi.

Per le tempistiche di intervento si fa riferimento all'art. 13 del presente capitolato.

ART. 29 OMISSIS

ART. 30 ESECUZIONE DEI SERVIZI IN CASO DI SCIOPERO

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi del personale addetto ai servizi di cui al presente appalto, l'Appaltatore è tenuto a:

- a) darne comunicazione alla stazione appaltante con preavviso di almeno 48 ore;
- b) rispettare quanto previsto nel contratto nazionale di categoria per quanto attiene all'esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori impiegati.
- c) assicurare lo svolgimento delle prestazioni necessarie per garantire il decoro e la sicurezza delle strade, previ accordi con il Direttore dell'Esecuzione.

I costi delle prestazioni non effettuate non saranno conteggiate nei relativi stati di avanzamento.

ART. 31 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore è tenuto a nominare un Responsabile della Commessa e un Referente Tecnico - Amministrativo presente in loco presso una sede operativa all'uopo attivata, incaricato di seguire l'organizzazione e la gestione amministrativa dell'appalto, **nonché** un Responsabile del Servizio, incaricato dal medesimo, per la gestione di tutti gli aspetti operativi dell'appalto.

Il Responsabile del Servizio assolve le funzioni di:

- organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto
- segnalazione all'Ufficio tecnico di eventuali guasti, disservizi o anomalie
- controllo relativamente alle attività effettuate

Il soggetto preposto deve possedere requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio oggetto dell'appalto.

Deve essere sempre reperibile dalla stazione appaltante 24/24 ore.



Nel caso di contestazioni, il Responsabile del Servizio deve recarsi sul luogo per controlli, sopralluoghi congiunti e definizione di eventuali addebiti connessi a disservizi (penali).

L'Appaltatore deve individuare il sostituto, in caso di assenza, per fronteggiare situazioni di emergenza, dandone prontamente comunicazione alla stazione appaltante.

ART. 32 OMISSIS

ART. 33 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Il personale operativo impiegato nell'appalto di cui al presente capitolato, deve attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale fornite dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore deve garantire per tutta la durata del contratto la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio.

L'Appaltatore deve trasmettere all'Ufficio Tecnico, almeno quindici giorni prima della data di inizio del servizio, un elenco nominativo del personale adibito all'espletamento dello stesso, con indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale, numero di ore di servizio prestate, numero di matricola, codice fiscale, numero di posizione INPS e INAIL, e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.

L'Appaltatore fornisce all'Ufficio Tecnico anche una lista del personale che potrebbe essere, in caso di sostituzione, impiegato nell'espletamento del servizio. È consentito l'utilizzo di altro personale, diverso da quello comunicato, solo in caso di servizi straordinari e/o di non preventivata attuazione, che debbano essere svolti da personale specialistico e/o specializzato.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni all'Ufficio Tecnico.

Il personale deve parlare correttamente la lingua italiana.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del personale che non rispetti l'orario di servizio o non esegua il servizio in modo soddisfacente o abbia tenuto durante il servizio un comportamento oltraggioso o indecoroso o comunque tale da costituire pregiudizio all'immagine, al nome e al prestigio dell'Ente.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore.

L'Impresa deve garantire la continuità del servizio in modo tale da gestire i periodi di assenza a qualsiasi titolo del personale addetto, allo scopo di garantire sempre e comunque un nucleo operativo in grado di adempiere il servizio nel rispetto del livello qualitativo richiesto. Nell'accordare periodi di ferie ai propri operatori, l'Appaltatore deve comunque garantire la presenza di personale in possesso delle conoscenze e delle competenze minime necessarie a garantire il corretto svolgimento del servizio.

B) DIVISE, TARGHETTE DI RICONOSCIMENTO, DPI, ATTREZZATURE

Dal primo giorno di servizio, il personale addetto allo svolgimento dei servizi dovrà essere munito di un'apposita targhetta personale di riconoscimento, con il nome e la fotografia del lavoratore, contenente l'indicazione dell'impresa e della mansione svolta, da portare sempre bene in vista, al fine di facilitarne la circolazione negli edifici comunali (art. 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs 81 /2008 e s.m.i., ed art. 5 della L.136/2010 e s.m.i.).

Il personale deve essere dotato dall'Appaltatore, con oneri interamente a proprio carico, di DPI adeguati al servizio, da indossare durante l'esecuzione del medesimo, mantenendo gli stessi costantemente in condizioni decorose ed efficienti, nonché delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle operazioni.

C) COMPORTAMENTO



Gli addetti al servizio sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti di tutti gli operatori ed agire, in ogni occasione, con diligenza professionale.

In particolare l'Appaltatore dovrà provvedere affinché il personale impiegato:

- tenga sempre e comunque un contegno irreprensibile nei rapporti interpersonali;
- non divulghi informazioni acquisite durante lo svolgimento dei servizi;
- osservi diligentemente le norme e le disposizioni del Comune;
- indossi apposito cartellino di riconoscimento;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- prenda disposizioni solo dal proprio responsabile o dal Direttore dell'Esecuzione del contratto per l'espletamento del servizio;

L'Appaltatore è, comunque, corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio.

L'Appaltatore risponderà civilmente e penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che dipendenti del Comune, derivati da comportamenti imputabili a negligenza dei propri dipendenti.

ART. 34 ORARIO DI LAVORO

Trattandosi di un servizio di pubblica utilità:

- la sua esecuzione deve avvenire in modo tempestivo e tecnicamente adeguato alle esigenze;
- devono essere organizzati, in caso di necessità, turni di lavoro adeguati e scrupolosamente osservati per dare continuità al servizio sia in orario feriale diurno/notturno che in orario festivo diurno/notturno.

ART. 35 OMISSIS

ART. 36 MACCHINARI

L'Affidataria deve produrre al Tecnico Responsabile, all'inizio della stagione di ogni anno:

1. l'elenco dettagliato dei suddetti mezzi operativi che dovrà avere disposizione, con indicazione della tipologia e del numero della targa, dei quali è previsto l'impiego sulla base di quanto indicato "nell'elenco attrezzature";
2. specifica dichiarazione attestante la continuativa disponibilità di tali mezzi, e, per ciascuno di essi:
 - a. fotocopia del libretto di circolazione;
 - b. fotocopia del certificato di assicurazione RCT.

La tipologia dei mezzi utilizzati deve essere adeguata ai luoghi ove vengono impiegati, pertanto:

- sui sedimenti stradali pavimentati, sia lapidei che bituminosi, devono essere impiegati esclusivamente mezzi gommati;
- nelle vie interne ai centri storici le loro caratteristiche dimensionali e gli ingombri operativi devono essere compatibili con le ridotte larghezze delle vie stesse.

In relazione alla particolarità del servizio, ai fini della sua tempestiva ed efficace esecuzione l'Affidataria può avvalersi, dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione comunale, dell'impiego di mezzi operativi messi a sua disposizione da altri soggetti, nel rispetto delle norme disciplinanti il noleggio "a caldo" di macchinari.

Tutti i macchinari devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459.

L'Appaltatore è responsabile della custodia di quanto di sua proprietà, esonerando la stazione appaltante da qualsiasi pretesa risarcitoria inerente a danni o furti.



ART. 37 OMISSIS

ART. 38 GESTIONE DEI RIFIUTI

Nell'esecuzione della raccolta dei rifiuti, l'Appaltatore è tenuto ad adeguarsi a tutte le disposizioni di legge (D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

ART. 39 OMISSIS

ART. 40 OMISSIS

ART. 41 OMISSIS

ART. 42 VIGILANZA E CONTROLLO

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto impartisce indirizzi e prescrizioni tecniche e vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, oltre a:

- concordare orari e giorni di intervento con l'Appaltatore per i servizi programmati
- disporre eventuali interruzioni temporanee o definitive del servizio, per frequenza e/o per quantità in termini di numero di ore delle prestazioni
- commissionare, qualora si renda necessario, servizi straordinari, da quantificare in accordo con l'Appaltatore

La stazione appaltante ha il diritto di effettuare, con proprio personale o comunque per proprio conto, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, controlli al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata. I controlli si riferiranno a standard quantitativi e qualitativi.

La stazione appaltante si riserva di eseguire accertamenti in qualunque momento sull'esecuzione del servizio, sui prodotti, attrezzature e macchinari impiegati dall'Appaltatore al fine di verificare la rispondenza a quanto dichiarato in sede di offerta, nonché agli obblighi di cui al presente capitolato. Eventuali inadempimenti od irregolarità nell'esecuzione del servizio saranno segnalate all'Appaltatore che dovrà provvedere tempestivamente alla loro eliminazione.

ART. 43 INADEMPIMENTI E PENALITA'

L'Appaltatore non può, per nessuna ragione, sospendere i servizi o effettuarli in maniera difforme da quanto stabilito, né tanto meno eseguirli in ritardo.

Eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali e/o accertato stato precario della pulizia degli immobili e/o inesatta esecuzione dei servizi, sono contestati all'Appaltatore e comunicate allo stesso anche mediante mezzo fax o e-mail. A tal fine l'Appaltatore fornisce alla stazione appaltante tutti i recapiti ove possano essere indirizzate le comunicazioni di cui sopra.

Gli interventi di ripristino devono essere eseguiti dall'Appaltatore nel termine di 48 ore dalla notifica della segnalazione o altro termine assegnato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

I ripristini non danno luogo ad alcun compenso in quanto forniti a compensazione del servizio effettuato in maniera negligente.

Qualora l'Appaltatore non esegua gli interventi necessari a ripristinare il servizio in maniera conforme al contratto, la stazione appaltante provvederà a far eseguire il servizio nei modi che riterrà opportuni, a spese dell'Appaltatore, anche mediante recupero delle somme su fatture successive.



Qualora la stazione appaltante riscontri inadempimenti, si provvederà a contestare formalmente gli stessi mediante lettera PEC, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Qualora le giustificazioni non pervengano o non siano ritenute idonee, si procederà a decurtare le somme non dovute per il mancato svolgimento del servizio in maniera non conforme alle prescrizioni di cui al presente capitolato. In alternativa, potrà essere applicata una penale per il ritardo nell'esecuzione pari a quanto stabilito dall'art. 13 del presente capitolato.

Nei casi di inadempimento per qualsiasi motivo imputabile all'Appaltatore, la stazione appaltante si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, l'applicazione, previa formale contestazione dell'addebito, di una penale stabilita ai sensi dell'art. 13 del presente capitolato.

In caso di mancato versamento della penale, la stazione appaltante provvede a recuperare la somma dovuta attraverso trattenuta della stessa sull'importo da liquidare o rivalendosi sulla cauzione definitiva.

In caso di ripetuti inadempimenti la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale la stazione appaltante dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'Appaltatore.

ART. 43 TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresa ha l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L'impresa ha inoltre l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- a) il personale interno di Amministrazione Comunale implicato nel procedimento;
- b) ogni altro soggetto che vi abbia diritto, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 196/03.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Amministrazione Comunale. L'impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

Le parti comunicheranno, prima della sottoscrizione del contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso, nonché di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Amministrazione Comunale tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.